

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 5 del 09/01/2023

OGGETTO: **Sospensione** dal 09/01/2023 al 28/02/2023 del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Sannazaro, per consentire i lavori di ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Caracciolo ad opera della società Terna

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ha in corso la ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra via Sannazaro e piazza Vittoria, ad opera della società Terna;
- con nota PG/2023/4108 del 03/01/2023 il citato Servizio ha comunicato che, nell'ambito dei lavori di ripavimentazione, il cantiere mobile interesserà il marciapiede lato mare di via Caracciolo nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Sannazaro. La durata dell'intervento è di 51 giorni naturali e consecutivi (dal 9 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023) e il cantiere mobile occuperà il tratto di marciapiede e l'adiacente pista ciclabile, rendendo necessaria la sospensione del percorso di mobilità ciclistica nel tratto interessato.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Letto:

- nota PG/2023/4108 del 03/01/2023;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Sospendere, il percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo dal 09/01/2023 al 28/02/2023, nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Sannazaro.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà procedere alla installazione e alla manutenzione della segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché, al completamento dell'intervento, al ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92

Sottoscritta digitalmente

Il Dirigente

ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.